

Nota in data 17 dicembre 2004 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia con la quale trasmette le osservazioni prodotte dalla dott.ssa, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, concernenti i criteri adottati nei suoi confronti per l'assegnazione del lavoro.
(approvato dal C.P.O.M. il 26 gennaio 2005)

Con nota del 16.12.2004 la dott.ssa, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Pistoia, trasmetteva al Comitato per le pari opportunità presso il CSM (oltre che al Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Firenze e al Procuratore Generale di Firenze) le proprie osservazioni in merito alla variazione dei criteri di assegnazione degli affari nell'ufficio di Procura presso il Tribunale di Pistoia di cui alla nota del Procuratore della Repubblica n.1868/04 del 4.12.2004, da lei ricevuta il 7.12.2004. Con tale provvedimento il Procuratore aveva provveduto in merito alle due istanze presentate dalla dott.ssa, con cui chiedeva: a) "nella qualità di madre con prole di età inferiore agli anni tre, di essere esonerata dalle sostituzioni urgenti nella designazione alle udienze e sollevata dalle udienze dibattimentali che proseguono al pomeriggio oltre le ore 16.30 con eccezione di quelle relative a processi istruiti dalla medesima"; b) lo sgravio pari al 30% previsto per i componenti effettivi dei consigli giudiziari di terza fascia, previa variazione tabellare. Il Procuratore della Repubblica, rifacendosi alla delibera del CSM 3.6.2004 di richiamo della circolare 10.4.1996 come integrata in data 25.2.1998, con riferimento alla possibilità di "calibrare le udienze con orari compatibili con le condizioni del magistrato" madre di figlio minore degli anni tre, che ha previsto la facoltà per il dirigente dell'ufficio di procura di effettuare a compensazione una "maggiore assegnazione di affari per tale magistrato", disponeva: a) eventuali sostituzioni di udienza di colleghi da parte della dott.ssa dovranno essere comunicate alla predetta, a cura della segreteria competente, con congruo anticipo e comunque con un preavviso non inferiore a giorni tre; 2) qualora le udienze dibattimentali a cui partecipa come PM la dott.ssa si protraggano oltre le ore 16.30 la stessa dovrà essere sostituita da altro collega di procura a meno che le udienze suddette siano relative a procedimenti curati dalla stessa nella fase delle indagini preliminari; 3) nella formazione dei turni di urgenza la dott.ssa sarà designata per la durata di giorni due consecutivi, mentre gli altri magistrati faranno turni della durata di giorni tre; 4) nella formazione dei turni di udienza la dott.ssa sarà mensilmente designata ad un numero di udienze inferiore del trenta per cento rispetto a quelle affidate agli altri magistrati dell'ufficio; 5) nella assegnazione degli affari la riduzione spettante ai componenti del consiglio giudiziario quali la dott.ssa (-30%) deve essere congruamente aumentata in applicazione di quanto disposto dalla circolare del CSM più sopra citata. In via equitativa si ritiene di poter determinare la diminuzione complessiva nella misura del 20% rispetto alle assegnazioni del collega magistrato maggiormente gravato."

Con le proprie osservazioni trasmesse a questo Comitato la dott.ssa evidenzia, in relazione all'applicazione della circolare del CSM 10.4.1996, che non le viene accordato alcuno sgravio delle udienze a lei assegnate in considerazione dello status di madre di figlia minore di tre anni, e che né dall'organizzazione delle sostituzioni imprevedibili di altri colleghi con congruo preavviso, né dall'eventualità di sostituzione dopo le 16.30 nelle udienze collegiali, discenderebbe uno sgravio del lavoro così rilevante da trovare compensazione nell'aumento del 10% delle assegnazioni, così risultando la diminuzione dello sgravio dovuto ai compiti di componente effettivo del Consiglio Giudiziario dal 30% al 20%. Chiede di conseguenza che la variazione dei criteri di assegnazione venga rivista nella parte in cui prevede un aumento pari al 10% delle assegnazioni in mancanza di altro sgravio.

Il Procuratore della Repubblica ha trasmesso tali osservazioni unitamente a proprie note in cui sostiene di essersi limitato a recepire tutto quanto e solo quanto richiesto dalla dott.ssa ..., nel rispetto della circolare n.98-05257 del 6.3.2004 laddove per gli uffici di procura si consente una maggiore assegnazione di affari al magistrato donna con figli minori di anni tre a fronte dei vantaggi accordati.

Osserva il Comitato per le Pari Opportunità che la circolare n. 160 del 1996 – modificata con circolare P-98-05257 del 6.3.1998 – raccomanda ai dirigenti degli uffici di “prevedere una organizzazione del lavoro interna tale da configurare un impegno lavorativo del magistrato in gravidanza o fino ai tre anni di età del bambino non inferiore quantitativamente, ma diverso e compatibile con i doveri di assistenza che gravano sulla lavoratrice, precisando che “in ogni caso le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso, in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato”. La delibera del 3.6.2004 richiamata dal procuratore della Repubblica costituisce esemplificazione di come possa essere data attuazione alla circolare in un ufficio di procura, prevedendosi, ad esempio, una esenzione dai turni e dalle udienze di convalida e dibattimentali (anche calibrando le stesse con orari compatibili con la condizione del magistrato) con maggiore assegnazione di affari.

Ritiene tuttavia il Comitato che nel caso della dott.ssa ... l'aumento delle assegnazioni di affari non trovi adeguata giustificazione. Deve in primo luogo rilevarsi che effettivamente, come dalla stessa evidenziato, dall'introduzione di un congruo preavviso delle sostituzioni imprevedibili di altri colleghi alle udienze non consegue una diminuzione del carico del lavoro, ma semplicemente la possibilità di organizzare i tempi del proprio lavoro in relazione ai doveri di cura verso la figlia minore. Appare peraltro (a prescindere dalla condizione di madre) buona prassi che i magistrati siano preavvisati con congruo anticipo di eventuali sostituzioni di colleghi (non foss'altro che per una migliore programmazione ed utilizzazione del tempo di lavoro). Va peraltro rilevato che si tratta di ipotesi meramente eventuale, e che qualora, per impossibilità di preavvisare tempestivamente la dott.ssa ..., si producesse effettivamente uno sgravio per la stessa dal lavoro di sostituzione, parrebbe conforme allo spirito della circolare prevedere che la dott.ssa ... venisse designata per la sostituzione successiva che si rendesse necessaria.

Quanto alla previsione della sostituzione della dott.ssa ... dopo le 16.30 nelle udienze collegiali che non siano relative a procedimenti dalla stessa trattati in fase di indagini preliminari, deve osservarsi che si tratta anche in tale caso di mera eventualità – che potrebbe in ipotesi anche non verificarsi – sì da non giustificare un aggravio del lavoro non essendovi sgravi effettivi da compensare. Si osserva in proposito che dai dati statistici trasmessi dal Procuratore della Repubblica per l'anno 2005 emerge un numero limitato di udienze collegiali per ciascun sostituto (rispettivamente di 13, 24, 12, 11,13 per i sostituti diversi dalla dott.ssa ..., e 11 per la dott.ssa ...). Potendosi presumere che non sia infrequente, considerate le ridotte dimensioni della Procura, che il sostituto designato per l'udienza tratti nel corso della stessa procedimenti da lui istruiti in fase di indagini preliminari, deve ritenersi marginale l'eventuale sgravio della dott.ssa ... dalla permanenza in udienza per la trattazione di procedimenti da lei non istruiti oltre le 16.30 (orario dopo il quale le udienze si protraggono di regola comunque per un limitato spazio temporale, e oltre il quale non è stato documentato con quale frequenza si protraggano le udienze presso il tribunale di Pistoia), così da risultare privo di adeguata giustificazione un aggravio nella misura del 10% delle assegnazioni ordinarie.

Né può tenersi conto dell'annotazione del Procuratore della Repubblica in merito al fatto che la dott.ssa ... beneficia già di uno sgravio in ragione del minor numero di procedimenti introitati (pari ad un meno 30% rispetto ai colleghi) durante il “ridotto” periodo di “reperibilità esterna”, trattandosi di uno sgravio direttamente collegato alla qualità di componente del consiglio giudiziario, in ragione dell'impegno richiesto da tale incarico.

Poiché la possibilità di una diversa modulazione dell'attività lavorativa per la donna madre di prole di età inferiore agli anni tre non comporta necessariamente di per sé uno sgravio del lavoro, si ritiene opportuno chiarire che eventuali misure di aggravio nel lavoro possono essere disposte solo per compensare, previa equilibrata ponderazione, variazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa che diano luogo ad effettive, e non meramente ipotetiche, diminuzioni del carico di lavoro.

Ritiene pertanto il Comitato che nel caso di specie l'aumento nella misura del 10% delle assegnazioni della dott.ssa ... non sia giustificato in relazione a quanto disposto con circolare n. 160 del 1996 – modificata con circolare P-98-05257 del 6.3.1998, e con l'interpretazione fornita dalla delibera del CSM del 3.6.2004, e che la richiesta della dott.ssa ... in data 16.12.2004 debba ritenersi fondata.

Così deciso nella seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 26 gennaio 2005.